

LA PERIZIA GIURATA DI IDONEITÀ DEGLI AUTOMEZZI

ADIBITI AL TRASPORTO DI RIFIUTI

ing. Nicola Giovanni GRILLO



Il **trasporto** costituisce la fase più delicata e fondamentale fra tutte quelle in cui si articola la gestione dei rifiuti ed è disciplinato dall'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006.

Le imprese che intendono iscriversi alla Sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali, alla domanda, fra l'altro, devono allegare una "**perizia giurata**", ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), del DM n° 406/98, che attesti

l'idoneità tecnica

dei veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti.

La perizia può essere redatta da Ingegneri, Chimici, Medici igienisti o Biologi, iscritti nei relativi Albi professionali. I contenuti e le modalità di redazione della perizia sono quelli indicati nella **De libera 27.09.2000, n° 004** dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La "perizia asseverata con giuramento" è un atto pubblico; conseguentemente, ove si riscontrasse che il Perito abbia dichiarato il falso, egli commetterebbe il reato di **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico**, previsto dall'art. 483 del Codice penale e punito con la **reclusione** fino a due anni.

Questa pubblicazione vuole costituire una utile guida per la redazione di un documento la cui funzione è determinante per progettare il trasporto dei rifiuti, nell'ottica sia della **prevenzione del rischio** per le persone, le cose e l'ambiente, sia della **individuazione del responsabile** in caso di incidente o contestazioni da parte delle Autorità preposte.

Un indispensabile **strumento di lavoro**, dunque, per Imprenditori, Professionisti, Organi di controllo e per quanti altri abbiano la necessità di valutare, interpretare o applicare la perizia.



